Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 74000 (DS0006901)





DI MARINO LONGONI

al primo settembre entrerà in vigore uno dei tasselli più interessanti della riforma tributaria fin qui realizzata dal governo Meloni, quello delle sanzioni tributarie amministrative.

Giunge così a compimento un percorso iniziato con gli interventi sullo statuto dei diritti del contribuente e proseguito con la riforma dell'accertamento con adesione e poi con quella della riscossione. Per quanto riguarda le nuove sanzioni tributarie l'elemento di maggiore novità è certamente la corposa riduzione della misura delle sanzioni stesse. Basti pensare che fino a fine agosto l'omessa fatturazione Iva viene punita con una sanzione che va dal 90 al 180% dell'imposta evasa, mentre dal primo settembre si fermerà al 70% e sarà in misura fissa. E da questo punto di vista non ci può essere che una valutazione estremamente positiva perché in questo modo si introduce

il rispetto del principio di proporzionalità tra la gravità della violazione e il peso della relativa sanzione. Basti pensare che in altri paesi europei le sanzioni tributarie sono dell'ordine del 20 o del 30% dell'imposta evasa. Non ci sono dubbi sul fatto che le nostre fossero decisamente sproporzionate.

Altro principio interessante che ha guidato questa riforma è quello di premiare ulteriormente il contribuente che non attende l'azione di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria ma si attiva anche dopo che siano trascorsi i termini previsti per l'adempimento. Per esempio, si concedono più possibilità al contribuente per intervenire con il ravvedimento operoso in rettifica di errori od omissioni da lui commessi. In questo senso è molto interessante la possibilità di applicare il principio del cumulo giuridico, cioè l'applicazione di una sola sanzione in presenza di ripetute violazioni della stessa natura, anche in sede di ravvedimento operoso. Così, per esempio, in caso di mancata emissione di dieci fatture oggi bisognerebbe pagare dieci volte la sanzione prevista per omessa fatturazione; dal primo settembre il contribuente potrà autoapplicare il principio del cumulo giuridico anche con il ravvedimento operoso applicando

quindi la sanzione più grave aumentata del 25%.

In questo modo c'è anche un evidente incentivo alla regolarizzazione spontanea, che veniva invece disincentivata con la previsione del pagamento di una sanzione per ciascuna violazione, che portava spesso alla previsione di sanzioni con importi elevatissimi e, di conseguenza, alla decisione del contribuente di attendere l'accertamento con l'applicazione obbligatoria del cumulo giuridico da parte dell'ufficio.

Un punto critico è invece quello della decorrenza delle nuove disposizioni in quanto, in campo amministrativo, non è stata prevista l'applicazione del principio del favor rei, con la conseguenza che non solo le nuove sanzioni, decisamente più leggere, ma anche le modifiche favorevoli in tema di cumulo giuridico e di ravvedimento operoso, saranno applicabili solo per le violazioni commesse dal primo settembre, mentre, ai fini penali, le stesse si applicheranno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 87 del 2024, cioè dal 29 giugno 2024. In questo contesto, è davvero un peccato che il legislatore delegato, pressato, a quanto pare, dai possibili costi calcolati (chissà come) dalla ragioneria dello stato, abbia escluso l'applicazione del principio del "favor rei", facendo scattare le nuove sanzioni solo sulle violazioni commesse dal 1° settembre. Questo prospetta una lunghissima fase transitoria, nella quale convivranno vecchio e nuovo sistema sanzionatorio. Con buona pace del fisco semplice.

© Riproduzione riservata——



